

**REGOLAMENTO PER L'ACCESSO DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE DEL PERSONALE
ALL'INTERNO DEGLI AMBIENTI DELL'ATENEO
(emanato con decreto rettorale 3 maggio 2024 n. 295)**

INDICE

- Articolo 1 - Oggetto
- Articolo 2 - Animali ammessi e non ammessi
- Articolo 3 - Requisiti preliminari
- Articolo 4 - Condizioni per l'ammissione degli animali nei luoghi di lavoro
- Articolo 5 - Obblighi e responsabilità del proprietario/detentore sul luogo di lavoro
- Articolo 6 - Limitazioni straordinarie
- Articolo 7 - Deroghe

TORNA ALL'INDICE

Articolo 1
(Oggetto)

Il presente regolamento detta norme finalizzate a tutelare la serenità della convivenza tra i dipendenti e/o gli utenti dell'Università luav di Venezia e gli animali domestici, la cui presenza e detenzione sia ammessa all'interno delle sedi luav, nonché a prevenire gli inconvenienti che il non corretto comportamento dei proprietari dei suddetti animali potrebbe provocare in merito all'igiene, alla pulizia, al decoro, alla sicurezza e all'incolumità delle persone.

La presenza del proprio animale domestico in ufficio può contribuire a ridurre lo stress lavorativo e ad aumentare la produttività, aumentare la creatività, favorire la socializzazione e generare empatia, nel rispetto delle regole fondamentali della convivenza sociale e di tutela del benessere degli animali.

Articolo 2
(Animali ammessi e non ammessi)

All'interno delle sedi, dei locali e degli spazi anche esterni dell'Università luav di Venezia sono ammessi ordinariamente soltanto animali domestici quali cani e gatti, il cui accesso deve avvenire nelle forme e nei limiti stabiliti dal presente regolamento. Nel caso in cui la richiesta riguardi altre specie domestiche rispetto a quelle indicate gli incaricati identificati nei successivi articoli 5 e 6 valuteranno caso per caso se sussistano le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione.

Non sono comunque ammissibili:

- a. animali da cortile;
- b. animali selvatici;
- c. se di sesso femminile, animali nel periodo di estro o in gravidanza;
- d. animali che presentino manifestazioni gastroenteriche in atto (vomito-diarrea) o se malati;
- e. animali oggetto di un'ordinanza dell'autorità competente che lo qualifichi come "animale pericoloso".

Gli incaricati e il personale di portineria, discrezionalmente, possono inibire l'accesso alle sedi luav di un animale domestico che arrechi disturbo in modo insistente alle persone presenti e agli altri dipendenti.

Articolo 3
(Requisiti preliminari)

Per l'accesso agli spazi, ai locali di ateneo e in particolare ai luoghi di lavoro l'animale deve essere:

- a. regolarmente iscritto all'Anagrafe Regionale degli Animali d'Affezione (AAA), se previsto;
- b. dotato di un libretto sanitario;
- c. sottoposto a regolari controlli veterinari;
- d. sottoposto a regolari profilassi vaccinali ed a sistematici trattamenti antiparassitari;
- e. pulito e spazzolato;
- f. non può essere oggetto di una Ordinanza dell'Autorità competente che lo qualifichi "animale pericoloso".

Il proprietario deve aver stipulato una polizza assicurativa per danni contro terzi, che preveda la copertura del conduttore o del proprietario dell'animale, per eventuali danni causati da animali domestici.

Articolo 4
(Condizioni per l'ammissione degli animali nei luoghi di lavoro)

Ai fini del presente articolo si considerano luoghi di lavoro quei locali dove il personale tecnico-amministrativo e docente prestano la propria attività lavorativa prevalente, in particolare, a titolo esemplificativo: uffici, studioli, laboratori e assimilati.

Gli animali possono essere ammessi all'interno dei luoghi di lavoro:

- a. ove non sono rese prestazioni d'ufficio con contatto diretto col pubblico o sono rese in modo saltuario;
- b. occupati da un solo lavoratore (ufficio singolo);
- c. condivisi da più lavoratori previo consenso esplicito di tutti coloro che lo occupano (ufficio multiplo), in questo caso tutti gli occupanti devono sottoscrivere il proprio consenso

TORNA ALL'INDICE

all'introduzione nel medesimo spazio dell'animale e manlevare l'Amministrazione da qualunque responsabilità. Il proprietario/detentore è ritenuto responsabile civilmente e penalmente della gestione dell'animale, oltre che degli eventuali danni o oneri di pulizia derivanti in maniera diretta o indiretta dalla presenza dell'animale stesso.

d. negli altri locali e spazi d'ateneo fatta salva la possibilità di limitazioni straordinarie di cui al successivo articolo 6 e fermo restando che la presenza dell'animale non deve interferire con il normale e ordinato svolgimento delle attività.

Gli animali non sono ammessi:

- a. ove vengono rese prestazioni d'ufficio, con contatto diretto e continuativo col pubblico (es. sportello);
- b. nelle aule e negli spazi dedicati alla didattica.
- c. negli spazi d'ateneo dove si tengano eventi, manifestazioni o cerimonie.
- d. negli spazi dedicati alla conservazione e gestione di beni documentali, archivistici e bibliotecari, compresi gli uffici di pertinenza di queste attività;
- e. nelle aree destinate al ristoro;
- f. nei locali tecnici;
- g. nelle aree destinate a servizi igienici.

Articolo 5

(Obblighi e responsabilità del proprietario / detentore sul luogo di lavoro)

Il lavoratore che sia autorizzato a detenere un animale domestico sul luogo di lavoro è responsabile, civilmente e penalmente, dei danni o lesioni cagionati dall'animale.

Il lavoratore che intenda condurre con sé presso la sede di lavoro il proprio animale domestico deve chiedere preventiva espressa autorizzazione, il proprietario/detentore è tenuto a individuare e concordare preventivamente con gli incaricati lo spazio destinato all'animale in modo tale da non interferire con le attività lavorative, didattiche, istituzionali, nonché le modalità d'accesso. Per il personale tecnico amministrativo l'incaricato all'autorizzazione è il proprio responsabile di servizio, per il personale docente (studioli) il Direttore del dipartimento di culture del progetto.

Il proprietario/detentore deve valutare lo stato di benessere dell'animale nel proprio abituale ambiente di vita e raffrontarlo con quello del luogo in cui intende portarlo e deve valutare con attenzione, pertanto, se il desiderio di avere sempre con sé il proprio animale non sia preminente sul benessere di quest'ultimo.

Il proprietario/detentore deve sempre:

- a. garantire la capacità di gestire l'animale, di cui il proprietario/detentore è considerato responsabile civilmente e penalmente.
- b. porre in essere ogni possibile precauzione per evitare l'allontanamento del proprio animale dalla postazione a lui assegnata.
- c. dedicare particolare attenzione nei contatti/rapporti con persone che possono avere problemi verso gli animali (fobie, paura, allergie, ecc.).
- d. evitare che la presenza dell'animale comporti costi aggiuntivi per l'ateneo con particolare riguardo alla pulizia del luogo di stabulazione del medesimo e all'adeguamento di spazi e strutture. Eventuali costi di pulizia, ripristino, manutenzione per danni derivati dalla presenza dell'animale dovranno essere sostenuti dal proprietario/detentore.
- e. adoperarsi affinché il detto animale non comprometta in qualunque modo l'integrità, il valore e il decoro di qualsiasi area, struttura, apparecchiature tecniche, bene mobile di proprietà dell'Università luav di Venezia;
- f. disporre ed utilizzare guinzaglio e museruola ove trattasi di animale (cane) di grossa taglia;
- g. disporre di cibo ed acqua e relative ciotole, secondo le esigenze dell'animale;
- h. disporre di attrezzatura idonea per la raccolta delle eventuali deiezioni o del pelo. L'acquisto dei raccoglitori per l'asportazione delle deiezioni solide è a carico del dipendente che detiene l'animale domestico.
- i. mettere l'animale nelle condizioni di rispettare le proprie esigenze fisiologiche garantendo un adeguato numero di uscite, da svolgersi in ambiente esterno all'ateneo. Le uscite a tal fine non devono interferire con le esigenze lavoro e andranno registrate con apposita timbratura. Le uscite prolungate, non coincidenti con la pausa caffè, dovranno essere giustificate con gli istituti previsti dal CCNL di comparto.

[TORNA ALL'INDICE](#)

Articolo 6

(Limitazioni straordinarie)

Per motivi di sicurezza e tutela del patrimonio l'ateneo può intervenire tramite il personale di portineria (o del personale tecnico amministrativo competente/incaricato) disponendo, anche in assenza di segnaletica dedicata e/o senza preavviso, limitazioni o interdizioni straordinarie e/o temporanee all'accesso di animali in particolari occasioni dove si preveda o riscontri un considerevole afflusso di persone (es. eventi, cerimonie...) o particolari necessità di conservazione di beni o materiali (es. mostre).

L'ateneo può sempre disporre limitazioni e divieti circa la possibilità di introdurre animali nel caso in cui il proprietario/detentore non ottemperi alle prescrizioni di cui al presente regolamento e comunque in tutti i casi in cui la presenza dell'animale possa creare interferenza con le attività ordinarie dell'ateneo, pericolo o nel caso in cui non si possano garantire condizioni idonee al benessere dell'animale.

Il permesso di detenere l'animale può essere altresì negato, sospeso o revocato per ogni altro motivo ritenuto ostativo all'accesso e alla permanenza dell'animale presso la sede e/o il luogo di lavoro e per comprovata incompatibilità dell'animale al luogo di lavoro in cui viene detenuto (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: abbaiare ripetuto e prolungato, aggressività nei confronti di altro personale o utente, ecc.).

Il personale di portineria è sempre tenuto a impedire l'accesso degli animali classificati come "non ammissibili" come definiti nell'articolo 2.

Articolo 7

(Deroghe)

Il presente regolamento e le limitazioni conseguenti non si applicano ai cani guida per non vedenti, ai cani da assistenza per disabili, ai cani da allerta (diabete, epilessia, ecc.), se in accompagnamento alla persona fruitrice.